

**REGOLAMENTO (CE) N. 362/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 27 febbraio 2002**

**che modifica per la nona volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2002 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 467/2001, la Commissione è abilitata a modificare l'allegato I sulla base delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni contro i talibani.
- (2) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui capitali vengono congelati a norma di detto regolamento.
- (3) Il 15 gennaio 2002, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare la Ariana Airlines dall'elenco delle entità cui si applicano le misure di cui al paragrafo 4, lettera b), della risoluzione 1267. Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato I.
- (4) Il 24 gennaio 2002, il comitato per le sanzioni contro i talibani ha deciso di depennare quattro banche afgane dall'elenco delle entità cui si applicano le misure di cui al

paragrafo 4, lettera b), della risoluzione 1267. Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Vengono depennate dall'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 le seguenti entità:

- Afghan Export Bank,
- Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Regno Unito,
- Banke Millie Afghan (alias Afghan National Bank; alias Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, e tutti gli altri uffici della Banke Millie Afghan,
- Export Promotion Bank of Afghanistan,
- Ariana Afghan Airlines (ex Bakhtar Afghan Airlines), Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, e tutti gli altri uffici della Ariana Afghan Airlines, conto della Ariana Afghan Airlines presso la Citibank, Nuova Delhi, India, conto della Ariana Afghan Airlines presso la Punjab National Bank, Nuova Delhi, India.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Christopher PATTEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 17 del 19.1.2002, pag. 52.